

N. R.G. 2901/2018



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Stefano Rago, ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. **2901/2018** R.G. promossa

da

**MARINA, C.F.** quale genitore esercente la  
responsabilità genitoriale sul figlio minore **DAVIDE, C.F.**

rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Piragino, Giovanni Enrico Arcieri e Sandro Gallusi come da procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'ultimo sito in Guastalla (RE), Piazza Mazzini n. 3/1

**ATTORE**

contro

**LORENZO,**

**CONVENUTO**

**ELISABETTA, C.F.**

**CONVENUTA**

OGGETTO: revocatoria ordinaria *ex art. 2901 c.c.*



## CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato Marina, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Davide, conveniva innanzi all'intestato Tribunale Lorenzo e la di lui figlia, Elisabetta, per sentire accertare e dichiarare, in via principale, la simulazione assoluta o relativa e, in via alternativa e/o concorrente, l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto pubblico in data 05.08.2015 con cui il primo, già condannato in sede penale al risarcimento del danno a titolo di provvisionale nei confronti di esso attore per il decesso del padre Michele, aveva ceduto alla seconda, a seguito di separazione consensuale dalla moglie Rosetta Ceci, le quote di piena proprietà indivisa di due unità immobiliari site in Brescello (RE), meglio catastalmente identificate nel libello introduttivo.

2. Lorenzo, nel costituirsi con apposita comparsa in data 18.12.2018, eccepiva, in via preliminare, la nullità della citazione ex artt. 164 comma 4 e 163 comma 3 nn. 3 e 4 c.p.c. e, nel merito, contestava la fondatezza, in fatto ed in diritto, delle domande di simulazione e di revocatoria, delle quale chiedeva pertanto il rigetto.

3. Con separata comparsa in data 09.01.2018 si costituiva anche Elisabetta, riproponendo, in buona sostanza, le medesime difese già svolte dal padre ed associandosi alle conclusioni dallo stesso rassegnate.

4. Venivano concessi i chiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.

All'esito del deposito delle memorie, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

5. La domanda di revocatoria è fondata e va pertanto accolta.

5.1. Preliminarmente, si osserva che le parti necessarie del giudizio vanno individuate nel creditore, nel debitore e nel terzo cui è stato trasferito l'immobile (*ex multis*, Cass. 23068/2011 rv. 620043; così anche Cass. 8952/2000 in tema di revoca di atto di cessione immobiliare stipulato in favore della figlia in esecuzione di accordi separativi).

5.2. Va altresì premesso che parte attrice, sin dalla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., ha rideterminato l'ordine di prioritaria trattazione delle domande, nel senso che quelle di simulazione, originariamente proposte come alternative e/o concorrenti rispetto a quella di revocatoria, sono state spiegate soltanto in via subordinata alla domanda ex art. 2901 c.c.



Ciò rende superfluo l'esame dell'eccezione preliminare di nullità della citazione sollevata dal convenuto (cfr. pagina 4 della citazione: *«la pluralità delle domande (domanda di simulazione assoluta, domanda di simulazione relativa, azione revocatoria ex art. 2901 cc. poste in alternativa e/o concorrenza tra di loro) combinata con l'altrettale pluralità di causae petendi che ciascuna di quelle potrebbe assumere e con la mancata indicazione della causa petendi per ciascuna di esse rende l'oggetto assolutamente incerto con conseguente nullità dell'atto di citazione»*), neutralizzata dalla strategia processuale adottata dalla parte attrice.

In ogni caso, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione deve essere rigettata.

A tal proposito, è sufficiente osservare che, a prescindere dalla fondatezza nel merito delle domande, parte attrice ha chiaramente articolato due distinte domande: una di simulazione (assoluta e relativa) di un atto pubblico; l'altra di revocatoria del medesimo atto.

L'atto introduttivo del giudizio, mediante il preciso riferimento all'atto impugnato e l'allegazione di altrettanto puntuali circostanze, ha senza dubbio consentito al convenuto di contestare efficacemente la pretesa avversaria ed altresì di argomentare in senso contrario, senza che si sia dunque verificato alcun *vulnus* al diritto di difesa.

L'eccezione in esame deve quindi essere rigettata.

**5.3.** Nella specie, Davide ha aggredito con l'azione revocatoria l'atto pubblico in data 05.08.2014 denominato "Cessione di quota di comproprietà a seguito di separazione consensuale fra coniugi" con cui Lorenzo cedeva alla figlia Elisabetta le quote di piena proprietà indivisa di due unità immobiliari (cfr. doc. 3 di parte convenuta; il doc. 4 di parte attrice, invece, oltre ad essere identico al successivo doc. 5, si riferisce ad altro atto di cessione di quote di comproprietà, estraneo al presente giudizio).

I convenuti hanno resistito alla domanda, deducendo, in primo luogo, che il trasferimento era avvenuto in esecuzione degli obblighi assunti dal marito nei confronti della moglie, con verbale di separazione consensuale, omologato dal Tribunale di Reggio Emilia: trattavasi, pertanto, di adempimento di un debito scaduto, non revocabile ai sensi dell'art. 2901 comma 3 c.c.

L'assunto non è condivisibile.

Le condizioni della separazione personale tra Lorenzo e Ceci Rosetta prevedevano l'obbligo del primo di trasferire alla figlia Elisabetta, *«senza pretesa di denaro in ragione di quanto sopra per accordo che remunera anche le ragioni di Ceci Rosetta»* gli immobili oggetto dell'atto di cessione impugnato.

La separazione veniva omologata con decreto in data 14.07.2014.

Nell'atto qui impugnato veniva dato atto che la cessione avveniva *«in esecuzione degli accordi presi in sede di separazione consensuale fra coniugi, in quanto detto trasferimento risulta "funzionale" alla stessa separazione»*.

L'art. 2740 c.c. dispone che il debitore risponde con tutti i suoi beni dell'adempimento delle proprie obbligazioni, a prescindere dalla loro fonte, e quindi anche se le stesse derivino dalla legge, come l'obbligo di mantenimento del coniuge e dei figli minori; contemporaneamente, l'art. 2901 c.c. tutela il creditore, rispetto agli atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, senza alcun



discrimine circa lo scopo ulteriore avuto di mira dal debitore nel compimento dell'atto dispositivo (cfr. Cass. 15603/2005 rv. 584892).

Sono pertanto pacificamente soggetti all'azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale, come quello con cui il debitore, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito a quest'ultimo, a seguito della separazione, la proprietà di un bene (cfr. Cass. 24757/2008 rv. 604812), così come è ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene "dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901 comma 3 c.c. (cfr. Cass. 1144/2015 rv. 634380).

Ne consegue che è suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c. il contratto con cui un coniuge trasferisca all'altro o al figlio un immobile, al dichiarato fine di dare esecuzione agli obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata.

Ciò detto, la domanda *ex art. 2901 c.c.* presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sussistenza congiunta dei seguenti elementi:

1) l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente;

2) l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto dispositivo;

3) la ricorrenza in capo al debitore della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori (*scientia damni*), ovvero, laddove l'atto sia anteriore al sorgere del credito, la specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito (*consilium fraudis*);

4) nel caso in cui l'atto di disposizione sia a titolo oneroso, la ricorrenza di tale consapevolezza/dolosa preordinazione anche in capo al terzo acquirente.

### **5.3.1. Sussiste il primo presupposto.**

Si osserva, in via generale, che per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente l'esistenza di una legittima ragione o aspettativa di credito, non occorrendo necessariamente un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale. Detta azione può essere pertanto esperita, unitamente alla sussistenza degli altri requisiti di legge, anche per tutelare crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali, nonché per tutelare crediti che non siano liquidi, ossia determinabili nel loro ammontare né facilmente liquidabili (Cass. S.U. 9440/2004 rv. 572929; da ultimo, Cass. 1129/2012 rv. 620656).

Anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c. avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr. Cass. 11573/2013 rv. 626411).



Ciò in coerenza con la funzione propria dell'azione revocatoria, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori (Cass. 24757/2008 rv. 604813).

L'azione revocatoria ordinaria presuppone, dunque, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un credito, e non anche la sua concreta esigibilità.

Nella specie, il credito di Davide nei confronti di Lorenzo è pacifico e neppure contestato dai convenuti: si tratta della somma riconosciuta in favore di esso attore a titolo di provvisionale dal Tribunale penale di Roma che – con sentenza n. 8097/2013 pronunciata in data 20.03.2013 e confermata quanto alle statuizioni civili dalla Corte d'appello penale di Roma con sentenza n. 4389/2015 pronunciata in data 25.06.2015 e passata in giudicato – aveva affermato la penale e civile responsabilità, tra gli altri, di Lorenzo, quale legale rappresentante della società Italmec s.r.l. costruttrice della macchina i cui difetti ebbero a cagionare la morte di Michele, padre dell'attore medesimo.

L'attore ha agito in revocatoria nei confronti del a tutela del proprio credito che, allo stato (con esclusione dunque delle somme ancora da liquidarsi in sede civile), risulta, secondo quanto esposto nell'atto di precetto *sub* doc. 6 attoreo, pari ad € 41.750,00.

### **5.3.2.** Sussiste il requisito dell'*eventus damni*.

Avendo l'azione revocatoria ordinaria la funzione di ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non anche della garanzia specifica, ne consegue che deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore, da valutarsi *ex ante* – e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione –, a far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito, sicché per l'integrazione del profilo oggettivo dell'*eventus damni* non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (Cass. 5105/2006 rv. 588696; Cass. 12144/1999 rv. 530823).

Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (*eventus damni*) è a tale stregua sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore (Cass. 5972/2005; Cass. 20813/2004; Cass. 12144/1999), e pertanto pure la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro (Cass. 966/2007), in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass. 15310/2007, Cass. 3470/2007, Cass. 7262/2000). Il riconoscimento dell'esistenza dell'*eventus damni* non presuppone peraltro una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass. 5105/2006). Non essendo richiesta, a fondamento dell'azione di azione revocatoria ordinaria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il



compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe allora, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione che eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'*eventus damni* (Cass. 21808/2015; Cass. 17096/2014; Cass. 4467/2011; Cass. 24757/2008; Cass. 7767/2007; Cass. 5972/2005; Cass. 15257/2004; Cass. 11471/2003). Il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'*eventus damni*, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione (Cass. 23743/2011).

A fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia generica del creditore, spetta poi al debitore dimostrare, in applicazione del principio della vicinanza della prova, che il proprio patrimonio residuo abbia mantenuto la consistenza sufficiente a soddisfare le ragioni di credito e sia rimasto agevolmente aggredibile dal creditore che agisce in revocatoria (Cass. 21808/2015, Cass. 17096/2014, Cass. 4467/2011, Cass. 24757/2008, Cass. 7767/07, Cass. 966/2007 rv. 593742).

Tanto premesso, è evidente che con la cessione a titolo gratuito o non oneroso ad opera del [redacted] ed in favore della figlia, che ha comportato una rilevante riduzione quantitativa e qualitativa del suo patrimonio, siano state ridotte le opportunità di soddisfacimento del creditore, rendendo più incerta o difficile la soddisfazione del credito e meno capiente il patrimonio da aggredire.

L'atto di cessione, pacificamente intervenuto in data 05.08.2014, con il quale [redacted] Lorenzo ha ceduto alla figlia [redacted] Elisabetta le quote di piena proprietà indivisa di due beni immobili siti in Brescello (RE), ha comportato una rilevante modifica qualitativa e quantitativa della sua garanzia patrimoniale.

Il debitore non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, di essere proprietario di ulteriori beni, idonei a costituire la garanzia patrimoniale *ex art. 2740 c.c.*: il [redacted] infatti, che risulta aver conservato la sola proprietà di quote indivise di due terreni agricoli e le quote societarie di una s.r.l., non ha dedotto quale sarebbe il valore di detti beni e dunque non ha provato che essi abbiano un valore sufficiente a soddisfare la pretesa creditoria del [redacted] la quale, giova ricordarlo, non è limitata al credito finora riconosciuto in suo favore in sede penale.

Certamente provato è il concreto pericolo di danno derivante dall'atto di cessione impugnato.

**5.3.3.** In ordine allo stato soggettivo di coloro che hanno partecipato all'atto di cessione, l'atteggiamento soggettivo del debitore e del terzo (destinatario degli effetti dell'atto di disposizione) acquistano rilievo differente a seconda che si tratti di atto dispositivo anteriore o posteriore al sorgere del credito ed in ragione della onerosità o della gratuità dell'atto.

Come è noto, nell'ipotesi di atto a titolo oneroso:

(a) se esso è posteriore alla nascita del credito, l'art. 2901 c.c. richiede soltanto che il debitore ed il terzo fossero consapevoli del fatto che attraverso l'atto il debitore



diminuiva la garanzia spettante ai creditori, arrecando pregiudizio alle ragioni di questi ultimi (*scientia damni*); si prescinde dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione revocatoria (Cass. 987/1989 rv. 461959, Cass. 5741/2004 rv. 571415, Cass. 10623/2010 rv. 612755) e non assume rilevanza anche una collusione fra il debitore ed il terzo, né lo stato d'insolvenza dell'uno, né la conoscenza di tale stato da parte dell'altro (Cass. 1007/1990 rv. 465276 e Cass. 11518/1995 rv. 494535);

(b) se esso anteriore alla nascita di un credito, è necessaria sia la dolosa preordinazione del debitore (*consilium fraudis*) sia la partecipazione o la conoscenza del terzo in ordine all'intenzione fraudolenta del debitore (*participatio o scientia fraudis*), cioè la conoscenza da parte di questi della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro (Cass. 11577/2008 rv. 603909); ad integrare l'*animus nocendi* richiesto dall'art. 2901 comma 1 n. 1 c.c. è tuttavia sufficiente il mero dolo generico, e cioè la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio dei creditori, e non è, quindi, necessaria la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore (Cass. 24757/2008 rv. 604815 e Cass. 21338/2010 rv. 614481), e tale elemento psicologico può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni (Cass. 24757/2008 rv. 604815); la prova della *participatio fraudis* del terzo *ex* art. 2901 comma 1 n. 2 c.c. può essere ricavata anche da presunzioni semplici (Cass. 11577/2008 cit.), ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. 5359/2009 rv. 607194).

Invece, l'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario (Cass. 12045/2010 rv. 613108), il cui stato soggettivo è indifferente, sicché:

(a) per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, è sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore (*scientia damni*), consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. 17867/2007 rv. 599601);

(b) per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti anteriormente al sorgere del credito, è necessaria la dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore ai fini di pregiudicarne il soddisfacimento (*consilium fraudis*): non è al riguardo necessario il dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore (alla data di stipulazione) di pregiudicare le ragioni del creditore e di contrarre debiti ovvero la consapevolezza da parte sua del sorgere della futura obbligazione, e che l'atto dispositivo venga compiuto al fine di porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza, in modo da precludere o rendere difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto; deve per converso ritenersi sufficiente invero il dolo generico, sostanziandosi nella mera previsione del pregiudizio dei creditori; ad integrare l'*animus nocendi* previsto dalla norma, ossia l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, è da ritenersi sufficiente che il debitore compia l'atto dispositivo nella



previsione dell'insorgenza del debito e del pregiudizio (da intendersi anche quale mero pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo) per il creditore (Cass. 24757/2008).

In via generale, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore precedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (Cass. 22465/2006 rv. 592556).

La "anteriorità" del credito rispetto all'atto dispositivo pregiudizievole deve essere sempre accertata con riferimento al suo momento genetico, anziché a quello della relativa "esteriorizzazione" o addirittura del suo accertamento in giudizio (cfr. Cass. S.U. 1468/1979, Cass. 5824/1985, Cass. 1968/2009; Cass. 1968/2009 secondo cui anche per il credito litigioso, *«per stabilire se sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio, è necessario fare riferimento alla data del contratto se di fonte contrattuale o alla data dell'illecito se si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c.»*).

Nel caso di specie, trattandosi di un credito di natura risarcitoria, deve aversi riguardo alla data dell'infortunio mortale occorso a Michele in data 27.11.2007, e dunque prima del compimento dell'atto oggetto della domanda revocatoria in data 05.08.2014.

La conclusione, invero, non sarebbe differente qualora si avesse riguardo alla sentenza pronunciata dal Tribunale penale di Roma in data 20.03.2013.

È pertanto evidente la posteriorità dell'atto impugnato rispetto sia alla data dell'illecito sia alla pronuncia giudiziale che ha accertato l'esistenza del credito.

Accertato che l'atto impugnato è successivo al sorgere del credito, occorre determinare se l'attribuzione compiuta in esecuzione di accordi separativi ad opera del in favore della figlia sia gratuita oppure onerosa.

A tal proposito, la S.C. ha osservato che gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della "donazione", e - tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all'*actio revocatoria* di cui all'art. 2901 c.c. - rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di "separazione consensuale" (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa nella distinta sede del divorzio congiunto), il quale, sfuggendo - in quanto tale - da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di "donazione" vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sè, ad un contesto - quello della separazione personale - caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell'affettività), e dall'altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua "tipicità" propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della "gratuità", in ragione dell'eventuale ricorrenza - o meno - nel concreto, dei connotati di una sistemazione "solutorio-



compensativa” più ampia e complessiva, di tutta quell’ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale (cfr. Cass. 5741/2004 rv. 571414, Cass. 5473/2006 rv. 589660).

È stato altresì precisato che la domanda di revoca del contratto di trasferimento immobiliare sottopone alla cognizione del giudice anche il contenuto obbligatorio degli accordi preliminari stipulati in sede di separazione, che abbiano dato causa al trasferimento, senza necessità che sia proposta specifica impugnazione contro gli stessi (cfr. Cass. 11914/2008).

Ai fini dell’azione revocatoria promossa nei confronti di un atto con cui il debitore, a seguito della separazione dal coniuge, abbia trasferito a quest’ultimo la proprietà di un bene, in adempimento del proprio obbligo di mantenimento nei confronti del coniuge e dei figli, l’attribuzione deve qualificarsi a titolo oneroso, salvo che non sia intervenuta, anteriormente al trasferimento, una riconciliazione tra i coniugi, nel qual caso si è in presenza di un’attribuzione a titolo gratuito (cfr. Cass. 15603/2005 rv. 584893). Tuttavia, l’attribuzione patrimoniale effettuata da un coniuge a favore dell’altro coniuge in vista della loro separazione, va qualificata come atto a titolo gratuito ove non abbia la funzione di integrare o sostituire quanto dovuto per il mantenimento suo o dei figli (cfr. Cass. 13087/2015 rv. 635732).

Nel caso di specie, l’atto oggetto dell’azione revocatoria va qualificato come oneroso.

Infatti, in sede di separazione Ceci Rosetta si era dichiarata economicamente autosufficiente ed aveva rinunciato a qualsiasi pretesa di mantenimento *«sulla condizione essenziale che il marito Lorenzo, anche a titolo di tacitazione definitiva delle ragioni dedotte e deducibili alla base della separazione da parte di Ceci Rosetta, trasferisca – nell’ambito del procedimento di separazione ed in conseguenza delle ragioni alla base della separazione – alle figlie Elena ed Elisabetta i beni immobili (pro quota) di cui a seguito».*

L’attribuzione patrimoniale del [redacted] in favore della figlia veniva concepita non a titolo di mantenimento della stessa – che all’epoca della separazione dei genitori aveva trentacinque anni e, come si legge nel ricorso per separazione consensuale, era coniugata ed aveva costituito un separato ed indipendente nucleo familiare (cfr. doc. 1 di [redacted] Lorenzo) – ma bensì in funzione sostitutiva del mantenimento della moglie Ceci Rosetta.

Se si tratta di atto dispositivo successivo al sorgere del debito, è sufficiente la mera consapevolezza nel debitore, e, come nel caso di specie, trattandosi di atto oneroso, nel terzo, di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore.

L’elemento soggettivo, data la sua natura, può essere accertato – ed anzi di norma non può che essere accertato – tramite presunzioni (Cass. 17867/2007 rv. 599601).

Il [redacted] al momento dell’atto di cessione per cui è causa, sapeva che in favore dell’odierno attore, costituitosi parte civile nel giudizio penale pendente a suo carico, era già stata riconosciuta una provvisoria e dunque ben conosceva la propria esposizione, considerata anche la concreta possibilità di essere convenuto in sede civile a titolo di risarcimento degli ingenti danni cagionati a [redacted] Davide.



Parimenti, sussiste analogha consapevolezza in capo a Elisabetta, non essendo necessaria la collusione tra terzo e debitore.

La prova della *scientia damni* del terzo può essere ricavata anche dalla sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. 5359/2009 rv. 607194).

Innanzitutto, si osservi che l'operazione congegnata dalle parti si connota come estremamente artificiosa: se l'attribuzione del deve ritenersi effettuata in favore della moglie ed in adempimento degli obblighi di mantenimento del coniuge, l'obiettivo realizzato dai paciscenti tramite la cessione dal padre alla figlia è invece di evitare l'ulteriore e successivo trasferimento immobiliare dalla moglie/madre alla figlia, che, a differenza della prima attribuzione, deve considerarsi effettuato a titolo gratuito, stante l'assenza di alcuna necessità né tantomeno obbligo per la madre di trasferire alla figlia la disponibilità delle quote immobiliari ricevute per il proprio mantenimento.

Peraltro, l'intento di sottrarre il bene ai creditori può essere desunto dal rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il terzo, laddove tale rapporto - che di per sé solo può essere più o meno significativo in relazione al contesto in cui si colloca - si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti, riguardi parenti stretti e non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento (Cass. 13447/2013 rv. 626640).

Nella specie, l'intento di sottrarre il bene al creditore si ricava dai seguenti elementi: (i) Lorenzo, a distanza di quattro anni dalla separazione personale, risulta ancora residente nella casa coniugale, sita in Brescello (RE), via della Cisa n. 100, assegnata alla moglie; (ii) difetta un altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento dalla madre alla figlia Elisabetta; (iii) i disponenti sono legati da rapporto di coniugio ed al terzo da uno stretto rapporto di parentela; (iv) l'evento da cui origina l'ingente debito dell'odierno convenuto, risalente a sette anni prima, non poteva, per la sua peculiarità e tragicità, non essere noto nel contesto familiare; (v) lo stesso giorno della cessione qui impugnata Lorenzo ha trasferito al fratello Roberto altri beni immobili.

Non può dubitarsi della consapevolezza dei convenuti in ordine al pregiudizio che il predetto atto dispositivo avrebbe arrecato all'attore.

Gli elementi sopra evidenziati sono di per sé gravemente sintomatici a far ritenere sussistente, in capo ai convenuti, la prevista *scientia damni* consistente nella consapevolezza di rendere incerta e maggiormente difficile la realizzazione del credito.

Ne consegue, in base alle argomentazioni sopra svolte, che, ritenuti sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c., va dichiarata come richiesta l'inefficacia nei confronti dell'attore ed a tutela del credito, quale sopra riportato, del rogito notarile effettuata in data 05.08.2014 da Lorenzo ed in favore di Elisabetta avente ad oggetto la piena proprietà delle quote dei beni immobili, quale meglio descritti nell'atto stesso.

**6.** Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018.



In particolare:

(a) considerato che «nei giudizi per... azioni revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta» (art. 5), lo scaglione da applicarsi è quello da € 26.001,00 ad € 52.000,00 relativo alle controversie di valore indeterminabile di bassa complessità;

(b) le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, trattazione e decisoria;

(c) quanto alle prime due fasi, non sussistono ragioni per discostarsi dai valori medi, mentre i compensi per la terza e la quarta fase vanno ridotti nel minimo, tenuto conto della redazione delle sole memorie *ex art.* 183 comma 6 c.p.c. e del modulo decisorio semplificato.

I convenuti vanno condannati, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice, da liquidarsi nell'importo complessivo di € 5.011,00 e di € 581,76 per esborsi (€ 518,00 per C.U., € 27,00 per marca, € 20,36 per notifiche, € 26,40 per copie trascrizione).

### **P.Q.M.**

il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così giudica:

**1. dichiara** l'inefficacia *ex art.* 2901 c.c. nei confronti di parte attrice dell'atto pubblico a ministero del Notaio Raffaella Ferretti in data 05.08.2014 (Rep. n. 50978 e Racc. n. 16368) con il quale Lorenzo cedeva a Elisabetta i seguenti beni immobili:

**2. ordina** la trascrizione ed ogni altra formalità conseguente al presente provvedimento;

**3. condanna** Lorenzo e Elisabetta, in solido, al pagamento in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio, che si liquidano in €



581,76 per esborsi ed € 5.011,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.

Così deciso in Reggio Emilia il 28 maggio 2019.

Il giudice  
Stefano Rago

